

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

Art. 1 – Denominazione e sede della Associazione

È costituita con sede in Potenza alla Via Crispi n.33 , l'Associazione denominata: KEEP ON

Art. 2 – Scopo dell'Associazione

L'Associazione KEEP ON è una libera associazione senza fini di lucro, apolitica e laica, regolata dalle norme generali del regolamento giuridico italiano, nonché dal presente Statuto.

Essa si esprime massimamente nel sostegno, comunicativo, informativo e formativo delle fasce più deboli con particolare attenzione alla disabilità , alla marginalità , all'immigrazione e al recupero carcerario e post detentivo.

Uguale attenzione e finalità è rivolta al contrasto delle violenze di genere e di quelle omofobe che contrasta con ogni mezzo e con tutte le comunicazioni e le informazioni, volte al superamento di ogni stigma e diversità.

L'associazione, sulla base della propria organizzazione ha per oggetto, altresì la promozione, lo sviluppo, la gestione e l'applicazione di tutte le tecniche e procedure di formazione, di prevenzione e di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) capaci di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alla definizione delle liti, anche per consentire la riduzione e la deflazione del contenzioso giurisdizionale, in conformità ai precetti costituzionali, in linea ed in ossequio alla normativa prevista, tra le altre, dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 5.

L'Associazione in generale ha anche lo scopo di favorire la diffusione, la promozione e l'applicazione delle procedure dell'Arbitrato, della Conciliazione Stragiudiziale e della Mediazione.

In particolare l'associazione è un organismo di formazione, ricerca, assistenza e di promozione nell'ambito degli obiettivi del terzo settore e della risoluzione alternativa delle controversie civili, commerciali, amministrative e penali ove consentito dalla legge.

A tal fine l'associazione fornisce servizi di ricerca, formazione, promozione assistenza e gestione di negoziati finalizzati ad accordi per la prevenzione delle liti, a conciliazioni imparziali per la composizione amichevoli delle controversie, ad arbitrati rituali ed irrituali, all'arbitraggio ed ogni altra tecnica e procedura di risoluzione alternativa delle controversie.

L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti esemplificative attività:

- Promuovere la cultura interdisciplinare in ogni sua forma e sostanza, nonché promuovere e sviluppare una cultura di pace e dei diritti umani.

- promuovere e diffondere la cultura e l'etica della Conciliazione stragiudiziale, dell'Arbitrato e della Mediazione mediante attività di documentazione, elaborazione testi, studio, ricerca e formazione, organizzazione di convegni, seminari;
- organizzare servizi e Corti di arbitrato e Camere di Conciliazioni;
- effettuare e promuovere, anche in collegamento con altre istituzioni, pubblicazioni, studi e convegni interessanti l'arbitrato e la conciliazione;
- promuovere e/o realizzare iniziative editoriali cartacee, audiovisive o telematiche e corsi di formazione con obiettivi a medio termine e permanenti di aggiornamento;

Realizzare ed attuare procedure di risoluzione alternativa della controversie; allo scopo verrà creato un registro cronologico ed alfabetico che la **KEEP ON** si impegna a gestire; detto registro verrà redatto in forma cartacea e telematica. I dati personali, comuni e sensibili, che la presente associazione dovrà gestire per il perseguimento delle proprie finalità (ivi compresi quelli che verranno acquisiti per l'attuazione di procedure conciliative, mediative ed arbitrali) verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente, tra cui il decreto legislativo n. 196/03 (e successive modifiche). Le controversie verranno assegnate ai conciliatori su decisione del Presidente, il quale osserverà in via preliminare un criterio di turnazione ed equa ripartizione delle controversie tra i conciliatori associati, salvo che le parti che richiedono la conciliazione non abbiano concordemente segnalato il nominativo di un conciliatore. Tuttavia, qualora la delicatezza e/o tecnicità della controversia lo richiedano (sempre salvo diversa e concorde segnalazione - delle parti che richiedono la conciliazione - in ordine conciliatore da designare) il conciliatore anziché sulla base del criterio di turnazione verrà designato sulla base della esperienza e professionalità maturata nel settore cui la controversia afferisce. In tale detto ultimo caso il Presidente, nell'atto della designazione, sarà tenuto ad esprimere per iscritto i motivi della scelta.

- gestire, sia nella veste di ente promotore, sia nella veste di ente attuatore, o di entrambi, progetti che si avvalgono del sostegno anche dei Fondi Strutturali Europei, così partecipando ai relativi bandi nazionali, regionali e locali;
- agevolare la conoscenza e l'utilizzo in particolare della Conciliazione quale strumento efficace di gestione e risoluzione delle controversie anche mediante la propria diretta assistenza e collaborazione;
- promuovere il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, particolarmente nell'ambito dell'U.E., al fine di assicurare larghi consensi e concreti sostegni alla diffusione ed all'applicazione della Conciliazione e di tutte le altre tecniche e procedure di risoluzione alternative delle controversie;
- collaborare con organizzazioni nazionali ed estere aventi fini ed interessi analoghi.
- svolgere ogni altra attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità;
- direttamente o attraverso organismi ed enti accreditati amanti della conciliazione e dell'arbitrato, può promuovere dibattiti, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, manifestazioni, studi, ricerche, costituire scuole ed ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti, enti o istituzioni di carattere pubblico e privato, università e scuole comprese;
- per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà costituire sezioni distaccate in altre sedi e su tutto il territorio nazionale, su richiesta di almeno tre soci e previa approvazione del Consiglio Direttivo Centrale il quale dovrà pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dalla richiesta a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ogni sezione distaccata, in armonia con il presente statuto, dovrà dotarsi della stessa struttura organizzativa della sede centrale, con le stesse funzioni

e compiti, ma denominati "di Sezione". Il "Presidente di Sezione" farà parte di diritto del Consiglio Direttivo Centrale. Tali organi della sezione distaccata, qualora lo ritengano necessario, potranno adottare un proprio regolamento organizzativo che diventerà operante con l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo Centrale, il quale anche in tal caso dovrà pronunciarsi entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta relativa a tale ulteriore regolamento. In tale circostanza il Presidente di Sezione non potrà esercitare il proprio diritto di voto. Nel caso di mancata adozione di un proprio regolamento organizzativo si intenderà adottato quello della Sede Centrale. Una Sezione può fare richiesta di scioglimento, motivandola, al Consiglio Direttivo Centrale; questi, verificato che ciò corrisponda realmente all'intenzione della sezione e che la procedura adottata sia conforme all'eventuale regolamento di sezione prende atto dello scioglimento e lo comunica ai soci. Una sezione si considera automaticamente sciolta se il numero degli iscritti scende al di sotto delle tre unità. Il settore conciliativo è rappresentato, in piena autonomia dal presidente dell'associazione il quale si doterà di autonomo regolamento, di autonomo albo dei conciliatori e di una autonoma contabilità, nel rispetto della normativa vigente, con il solo obbligo di rendicontazione, al Consiglio Direttivo Centrale. Il presidente è autorizzato ad apportare senza obbligo e formalità di nessun tipo tutte le modifiche e le attività idonee all'operatività, alla conoscenza ed all'ampliamento del settore conciliativo.

Art. 3 – Durata della Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

Art. 4 - Autonomia

L'Associazione è dotata di autonomia regolamentare ed organizzativa.

Art. 5– I soci

Possono aderire all'Associazione tutti coloro (persone fisiche ed istituzioni pubbliche e private) che condividano gli scopi istituzionali della stessa.

Con riguardo alle persone fisiche possono far parte dell'Associazione in qualità di soci solo coloro che ne facciano richiesta e che siano dotati di irreprensibile condotta morale e civile. Non possono far parte dell'associazione l'interdetto, l'inabilitato o il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Con riguardo alle istituzioni e/o associazioni private, possono far parte della presente associazione, solo quelle che, senza scopi di lucro, ne condividano le stesse finalità di cui all' art. 2 di questo statuto.

Ai fini dell'iscrizione dovrà essere presentata domanda scritta al Presidente, nella quale dovrà essere manifestato l'impegno a rispettare il presente statuto e a dare il proprio apporto per il conseguimento degli scopi associativi. Detta domanda per le persone fisiche dovrà essere corredata da certificato dei carichi

pendenti e dal casellario giudiziale generale, per le persone giuridiche private dal proprio Statuto e Regolamento, per le istituzioni pubbliche dalla determinazione dell'organo competente.

L'ammissione all'Associazione è deliberata da parte del Consiglio Direttivo, il quale esprimerà un giudizio motivato sia sull'ammissione sia sul diniego. Il nuovo socio è tenuto a versare, al pari degli altri associati, la quota/e associativa/e, nella misura e con le modalità predeterminate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6– Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e gli eventuali contributi integrativi che venissero stabiliti e di osservare le deliberazioni adottate dagli organi della Associazione.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

La appartenenza all'Associazione si rinnova automaticamente di anno in anno con il versamento tempestivo della quota/e associativa/e e degli eventuali contributi integrativi deliberati per l'anno in corso.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- morte del socio o estinzione giuridica dello stesso
- dimissione volontaria da comunicare per iscritto al Presidente della sede centrale da inviare almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
- decadenza per Sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto ovvero, per mancato versamento della quota associativa entro 60 giorni dal termine fissato per il pagamento dal Consiglio Direttivo Centrale; la decadenza viene deliberata, nella prima seduta utile, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Centrale
- radiazione contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'associazione deliberata, nella prima seduta utile, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo Centrale.

In tutti i casi sopra elencati non si darà luogo alla restituzione neanche parziale delle quote versate, anche se relative all'anno di uscita.

Art. 7 – Organi della Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente dell'Associazione
- il Vice Presidente
- il Segretario Tesoriere

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive documentate, sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento degli incarichi.

Art. 8 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta di voti e dura in carica per il periodo di 2 (due) anni; lo stesso rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente ed indica il Vice Presidente

In relazione al primo mandato, la carica viene assunta da un membro designato tra i soci fondatori.

Tre mesi prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente entro i successivi trenta giorni.

Il Presidente ha il potere di firma, la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente compie gli atti di ordinaria amministrazione e dà esecuzione a quelli di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i relativi verbali.

Nomina i conciliatori come espressamente indicato all'art. 2 del presente statuto.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Art. 9 – Il Vice presidente

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Viene eletto dal Consiglio Direttivo alla stessa stregua del Presidente e contemporaneamente allo stesso.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione in regola con i pagamenti e viene convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

L'assemblea dei soci si riunisce, in entrambi i casi, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza degli altri organi e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- deliberare sul bilancio preventivo e sul rendiconto economico finanziario, predisposti dal Consiglio Direttivo.
- nominare i componenti del Consiglio direttivo.

L'assemblea viene convocata, inoltre, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei soci o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

In tal caso la stessa dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o fax.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Trascorse due ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

L'assemblea nomina un Segretario e se necessario due scrutatori.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata con lettera raccomandata a/r spedita ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutte le votazioni avverranno per alzata di mano, o in caso di espressa richiesta di un terzo degli astanti, per scrutinio segreto.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto fino ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, di cui almeno tre tra i soci fondatori.

In relazione al primo mandato, il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri, compreso il Presidente, designati tra i soci fondatori.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione.

- Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'assemblea;
- Determina l'ammontare delle quote associative e/o dei contributi integrativi, le modalità di versamento degli stessi, i termini della loro effettuazione.
- stabilisce le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta l'anno, e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno un terzo dei soci in regola con i pagamenti.
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- adotta i provvedimenti di radiazione qualora si dovessero rendere necessari nonché quelli di decadenza.
- attua le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- approva il regolamento di procedura per la conciliazione delle controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 17/01/2003 n.5 , nonché le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- approva il regolamento di procedura per la mediazione nelle controversie civili non societarie e l'allegato tariffario nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza alcuna formalità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o in sua assenza quello del Vice presidente

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

I consiglieri che perdano la qualità di socio o di esponente delle organizzazioni socie, decadono automaticamente dal consiglio. In tal caso il Consiglio, pur potendo operare, dovrà convocare l'assemblea per la nomina del nuovo consigliere entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla cessazione della qualità di socio; la seduta dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 12 – Esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.


Le somme versate a titolo di contributo associativo o integrativo o a titolo di liberalità non sono rimborsabili.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione e di capitale. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'associazione, per la realizzazione delle attività istituzionali, oppure destinati anche in parte, ad opere culturali, di pubblica utilità, di solidarietà e di beneficenza.

Art. 14 – Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea (con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati), che nominerà uno o più liquidatori che provvederanno, pagati tutti i debiti, con equità alla devoluzione dell'eventuale patrimonio esistente ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

Lo scioglimento può essere altresì richiesto dall'unanimità dei soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.



Handwritten signature: Gian Maria G...
Pietro Michele G...